

## **KENNEL CLUB SAN MARINO - REGOLAMENTO ALLEVATORI E PER LA CONCESSIONE DELL’AFFISSO DI ALLEVAMENTO**

Premessa,

l'allevamento canino “Responsabile” è uno dei cardini del Kennel Club sammarinese. Un allevatore responsabile segue i seguenti principi:

- L'allevatore utilizza in allevamento solo cani sani.
- L'allevatore utilizza in allevamento solo cani di buon carattere.
- L'allevatore utilizza in allevamento solo cani con aspetto e caratteristiche specifici della razza.
- L'allevatore dà i propri cani ad altri allevatori solo per scopi riproduttivi in situazioni in cui i principi sopra menzionati sono realizzati per entrambi i cani.
- L'allevatore dichiara apertamente le condizioni di salute dei propri cani.
- L'allevatore si occupa del benessere della cucciolata e della fattrice.
- L'allevatore si prende cura dei cani in modo che non costituiscano una minaccia per l'ambiente.
- L'allevatore si assicura che i cuccioli si abituino ad essere maneggiati dalle persone e li socializza prima di consegnarli ai loro futuri proprietari.
- L'allevatore vende i cuccioli solo a persone/ case adatte
- L'allevatore stipula accordi scritti su tutti i cani.
- L'allevatore registra tutti i cuccioli e distribuisce senza indugio i certificati di registrazione (Pedigree) agli acquirenti dei cuccioli.
- L'allevatore consiglia e guida i proprietari di cani durante la loro vita.
- L'allevatore firma la Dichiarazione di Codice Etico dell'allevatore del Kennel Club San Marino e si impegna a rispettarne i principi di Allevamento Responsabile definiti in essa.

Gli allevatori possono essere suddivisi in tre categorie:

- a) Occasionali
- b) Amatoriali
- c) Professionali con Affisso.

Tutte le categorie sono comunque soggette a osservare oltre alle premesse succitate anche le richieste di cui ai seguenti punti: f.1); g); h); j); q); r);

Per essere considerato “Allevatore”, per poter richiedere il riconoscimento dell’“Affisso di Allevamento” ed esserne titolare occorre:

- a) essere socio del Kennel Club San Marino (KCSM) da almeno 1 anno solare. Avere la residenza fiscale nella Repubblica di San Marino e aver letto, approvato e sottoscritto il Codice Etico dell’Allevatore di Cani di Razza Pura del KCSM.
- b) essere in regola con il pagamento della quota sociale annuale **risultante dal tariffario in vigore (vedi Allegato B)**.
- c) rispettare le Norme Internazionali d’Allevamento previste dall’FCI e fatte proprie dal Kennel Club San Marino come membro effettivo della stessa.
- d) possedere la proprietà dei soggetti stabiliti dall’art. 5 lettere a) e b) del Disciplinare del Libro genealogico del cane di razza per la quale si richiede l’affisso, iscritte nell’albo dei cani di razza di San Marino (Libro Origini San Marino / Registro Iniziati San Marino) LOSM/RISM, della medesima razza per la quale si fa richiesta d’affisso.

- e) l'allevatore con o senza affisso è l'unico titolare dei diritti di proprietà e unico responsabile dei cuccioli da esso prodotti fino al momento della consegna ufficiale dei certificati di origine Pedigree, che avverrà al momento che egli riterrà opportuno tramite raccomandata R/R o mediante consegna *brevi manu* dietro preventiva dichiarazione controfirmata dal proprietario definitivo di ricezione del suddetto certificato.
- f) non aver carichi penali pendenti, non aver subito condanne e/o essere soggetti a indagini circa il maltrattamento e/o attività illecite relative agli animali
- g) non essere titolari di attività relative o attinenti al commercio di cani.
- h) non avere in corso procedimenti di sospensione e/o espulsione o provvedimenti disciplinari da parte del KCSM
- i) solo dopo aver soddisfatto i precedenti requisiti si potrà procedere all'inoltro della domanda (effettuata per iscritto) di riconoscimento di affisso presso il KCSM
- j) la domanda (redatta in carta semplice) dovrà contenere tutti i dati personali relativi al futuro titolare dell'affisso (che deve obbligatoriamente corrispondere al titolare dei soggetti stabiliti dall'articolo 5 lettera B3) del Disciplinare del Libro genealogico del cane di razza, la razza dei cani che intende allevare, un minimo di 3 (tre) possibili alternative circa la scelta del nome dell'affisso in ordine di gradimento decrescente (che verranno inoltrate per il definitivo riconoscimento alla Fédération Cynologique Internationale - FCI , la dicitura indicante che il titolare dell'affisso accetta e si impegna a rispettare rigorosamente le norme di codesto regolamento
- k) la quota una tantum aggiornata per l'ottenimento dell'Affisso d'Allevamento è quella prevista dal Kennel Club con **tariffario** redatto dal Consiglio Direttivo (**vedi Allegato B**), da versarsi in un'unica soluzione al momento della presentazione della domanda (a titolo di caparra che verrà restituita al netto delle spese di segreteria in caso di non accoglimento della stessa)
- l) l'affisso inoltre potrà essere revocato in qualsiasi momento dal KCSM, per comportamenti non consoni o sconvenienti e/o in seguito a sanzioni disciplinari commutate al titolare dell'affisso stesso a seguito di decisione del Consiglio Direttivo; il titolare dell'affisso potrà ricorrere contro la suddetta decisione di revoca, spiegandone i motivi ed eventualmente richiedendo di essere ascoltato personalmente, con domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo del KCSM.
- m) colui o colei titolare dell'affisso deve rispettare in maniera integrale e completa tutti i regolamenti del KCSM oltre a quelli dell'ente direttamente superiore cioè la Fédération Cynologique Internationale (FCI); non potrà in alcun modo collaborare e/o avere attività cinofile con privati/associazioni/enti dissidenti e non riconosciuti dal Kennel Club San Marino e dall'FCI, pena la revoca dell'affisso o condizione di allevatore amatoriale e l'immediata radiazione.
- n) il titolare di affisso dovrà obbligatoriamente possedere, conservare e aggiornare il "Registro Allevamento Cani di Razza" rilasciato dal Servizio Veterinario di San Marino e/o crearne uno proprio ufficiale anche in versione digitale (Word/Excel), vidimato dal KCSM al momento del rilascio dell'affisso. Su tale registro dovranno risultare, in ordine cronologico le nascite, gli acquisti, le cessioni e i decessi dei soggetti titolare di pedigree LOSM/RISM con l'indicazione del nome, della razza e del sesso.
- o) inoltre l'allevatore titolare dell'affisso deve sempre dare la possibilità a un eventuale incaricato del KCSM di poter controllare la/e cucciolata/e, tenendola/e quindi in posti di facile accessibilità e comunque fino almeno al compimento dei 90 giorni dei cuccioli. Il titolare quindi deve rilasciare presso il KCSM **le date** di effettiva reperibilità della cucciolata.
- p) L'allevatore con affisso non può nel modo più assoluto produrre e/o cedere a titolo oneroso cani adulti o cuccioli sprovvisti del relativo certificato (Pedigree LOSM/RISM), che sarebbero comunque considerati non di razza, pena la revoca immediata dell'affisso o della

condizione di allevatore amatoriale (con conseguente mancata accettazione di nuovi pedigree e/o di future cucciolate). L'allevatore con o senza affisso che intenda usufruire di seme congelato da stallone anche deceduto e/o seme refrigerato mediante inseminazione artificiale dovrà obbligatoriamente aver provveduto a depositare presso un laboratorio autorizzato dal KCSM il DNA di entrambi i riproduttori (stallone e fattrice), consegnando copia dei certificati di deposito al KCSM contestualmente alla denuncia di Monta e Nascita. Non è richiesta tale documentazione nel caso di utilizzo di seme congelato di stallone deceduto prima che esistesse il certificato di deposito del DNA.

- q) il titolare d'affisso non può introdurre l'allevamento di una successiva razza diversa da quella per la quale ha fatto domanda d'affisso senza averne fatto previa specifica richiesta scritta al KCSM, il quale inoltrerà la stessa dopo approvazione direttamente all'FCI
- r) l'affisso può essere ereditato in modo automatico, dietro pagamento della tariffa stabilita dal tariffario (vedi Allegato B) del KCSM dagli eredi diretti ascendenti e discendenti (purché persona/e fisica/e residente), mentre per i collaterali solo dietro specifica richiesta al KCSM. In caso premorienza della persona fisica titolare dell'affisso la concessione decade e il medesimo affisso non può essere concesso ad altro soggetto che dopo dieci anni fatta eccezione per gli eredi legittimi o eventuale erede designato nel testamento (purché persona/e fisica/e residente). In presenza di una pluralità di eredi legittimi il Consiglio Direttivo del KCSM potrà concedere il diritto esclusivo di subentrare nella titolarità a uno solo di essi, previa dimostrazione della propria qualità di erede (purché persona/e fisica/e residente) e rinuncia espressa degli altri eredi legittimi;
- s) l'affisso si può associare ma solo dopo aver ottenuto l'approvazione da parte del KCSM dietro richiesta scritta e il versamento della quota stabilita dal tariffario del KCSM (se l'associazione viene effettuata con un socio non sammarinese al momento del decesso e/o di rinuncia volontaria del primo titolare dell'affisso, la stessa inequivocabilmente viene a decadere e non può essere rivendicata in alcun modo); il titolare di affisso può chiedere di associare nell'allevamento il coniuge o il/la convivente, purché risulti documentato lo stato di convivenza, o il discendente di 1° grado sempre che questi abbia raggiunto il 18° anno di età, sia residente a San Marino e comunque sempre dopo approvazione del Consiglio Direttivo del KCSM e la corresponsione dell'importo prestabilito; in caso di associazione di affisso la rappresentanza agli effetti dell'affisso permane in capo al titolare originario; l'associato, se persona fisica fiscalmente residente a San Marino, subentrerà nella titolarità dell'affisso in caso di premorienza dell'associante o di rinuncia da parte dello stesso;
- t) non è consentito da parte di ente l'uso di un affisso del quale è titolare in via esclusiva uno degli associati o soci, né questi potranno usare, per i cani da essi personalmente posseduti e/o prodotti, l'affisso concesso all'ente di cui sono associati o soci; sarà possibile trasferire la titolarità dell'affisso richiesto da più persone a uno dei soggetti componenti l'affisso previa verifica dell'inesistenza di contestazioni tra gli altri associati in vita o nullatenente degli eredi legittimi dell'eventuale associato deceduto. Il nuovo titolare dell'allevamento, nel caso in cui non fosse tra i richiedenti originari dell'affisso, dovrà versare al KCSM l'integrazione della somma dovuta per l'ottenimento dell'affisso individuale;
- u) è vietato l'uso di un affisso che non sia stato autorizzato dal KCSM e registrato dalla FCI;
- v) i cani importati a San Marino, e già iscritti in un Libro Genealogico estero riconosciuti dalla FCI e dal KCSM, conservano il loro affisso originario con il quale verranno anche registrati nel LOSM o RISM del libro genealogico nazionale, ma non può il loro nome essere accompagnato da quello dell'affisso di cui è titolare il nuovo proprietario; è vietato attribuire un affisso a un cane proveniente da un altro allevamento, anche se il titolare di quest'ultimo ne sia sprovvisto o non intenda avvalersene; un cane non può avere altro affisso che quello del proprietario della fattrice al momento della monta come risultante dalle registrazioni nel Libro genealogico. Nel caso in cui la fattrice fosse ceduta gravida è possibile attribuire ai cuccioli l'affisso dell'acquirente mediante accordo scritto tra venditore e acquirente.

**- FCI - Circolare 25/2019 Articolo 21, paragrafo 4, lettera d)**

*Un allevatore può registrare solo un (1) affisso per razza, tranne nel caso in cui un secondo affisso sia registrato insieme ad un co-allevatore. Un allevatore può registrare più affissi per altre razze.*

*La corretta interpretazione dell'Art.21.4 d) è la seguente:*

*Per una determinata razza, un allevatore può aver registrato solo un affisso. Tuttavia, l'allevatore potrebbe aver registrato un affisso per diverse razze. Se l'allevatore vuole allevare in comproprietà una delle razze per le quali ha già registrato un affisso, deve registrare un nuovo affisso insieme all'allevatore che è il comproprietario.*

*Sulla base di quanto precede, al fine di essere in grado di verificare le domande di registrazione degli affissi FCI in conformità con il nuovo standard, tutti i soci contraenti e i membri della FCI devono indicare sin d'ora (sulle carte) e nell'elenco riepilogativo) la / le razza /e inclusa /e nell'appendice / i.*

*In caso di non conformità, la Segreteria della FCI non sarà in grado di registrare l'affisso / gli affissi in questione.*

San Marino, aggiornato al 12/02/2020.

**Laboratori autorizzati dal KCSM**

Il KCSM riconosce come laboratori autorizzati tutti quelli titolari di regolare licenza di esercizio per l'attività di laboratorio e analisi e aventi sede legale Comunità Europea, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Stati Uniti d'America, Canada e Russia.